



MEMORIA UIL SCUOLA
Audizione presso la VII Commissione della Camera
Roma, 27 gennaio 2009

Audizione nell'ambito del Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinata C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota.

Premessa

Occorre un confronto aperto e sereno tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione e un impegno in grado di scongiurare tre rischi:

- 1) l'ulteriore rinvio;
- 2) determinare tra il personale e nelle scuole un clima di contrapposizione;
- 3) incertezza di norme legate al permanere del quadro politico e destinate a ulteriori cambiamenti in caso di alternanza politica.

Per la UIL Scuola occorre realizzare il massimo di convergenza politica e tener conto delle esperienze concrete delle scuole e delle esigenze di riconoscimento e valorizzazione del personale.



A) Autogoverno delle Istituzioni Scolastiche

Organi

Consiglio della istituzione scolastica

- Presieduto dal Dirigente scolastico
- Presenza di rappresentanze sociali (dell'impresa e del lavoro), in particolare per gli istituti tecnici e professionali
- Presenza della rappresentanza dell'ente locale
- Genitori
- Studenti
- Docenti
- Personale ATA (si fa rilevare che c'è questa presenza anche nei c.d.a. delle Università)

Collegio dei docenti

- Articolato in Dipartimenti di aree disciplinari
- Competente in decisioni negli aspetti Didattici

Non si condivide un modello tutto "amministrativo" di tipo duale, indirizzo e gestione, che escluderebbe l'aspetto specifico della scuola rappresentato dalla didattica.

Il Collegio dei docenti (articolato in dipartimenti) deve essere organo centrale, e non meramente tecnico, della scuola, che ha la sua specificità proprio nella didattica.

Dirigente scolastico

- Coadiuvato da figure di staff proveniente dall'area docente, così come previsto dalla norma sull'autonomia scolastica.

Si conviene sull'articolazione a livello di scuola del sistema di valutazione.

Non abbiamo obiezioni di principio alle possibilità, attraverso la costituzione in Fondazioni, di favorire interventi finanziari aggiuntivi a quelli pubblici.

E' tutta da verificarne la praticabilità, e vanno comunque evitati i due rischi:

- separatezza tra scuole con differente disponibilità finanziarie (attraverso quota perequativa)
- utilizzo e sostanziale gestione delle istituzioni da parte del "finanziatore"

Tali rischi minerebbero, se non risolti, la delicata funzione della scuola pubblica.

A nostro parere va ben precisato che le Fondazioni intervengono, con finanziamenti, come partner delle istituzioni scolastiche autonome, prevedendo il permanere, per queste ultime, di tutti i loro organi e le loro funzioni.



Al di là dell'aspetto nominalistico "Fondazione", vanno verificate le soluzioni più valide ai fini del rafforzamento delle potenzialità dell'istituzione scolastica e degli obiettivi formativi definiti dal POF. Tale innovazione va riferita in modo particolare agli Istituti Tecnici e Professionali



B) Stato giuridico dei docenti

Le materie oggetto di contrattazione vanno stralciate.

Per quanto riguarda i comparti di contrattazione, la questione è già trattata nel d.d.l. delega Brunetta già approvato dal Senato (ora alla Camera dei deputati n. 2031) che prevede la “riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione”

Nel merito si fa notare che già l’attuale CCNL prevede due distinte aree professionali.

Analogo stralcio si sollecita per le RSU essendo chiaramente materia di competenza sindacale e di contrattazione.

In merito all’articolazione della professione docente, se supportata da adeguati finanziamenti, può rappresentare una condivisibile modalità di riconoscimento professionale.

Va evitato, in particolare nella ipotesi della vice dirigenza, di fare riferimento alla funzione “gestionale” va invece valorizzato e riconosciuto il momento della didattica e della ricerca.

Al fine di valorizzare la specificità dell’area docente è sufficiente che il Governo, nell’atto di indirizzo per i contratti, suggerisca specifici istituti contrattuali e risorse a ciò destinate.

Dividere i comparti non ha alcuna utilità, contrasta con la linea di indirizzo del Governo, riduce la possibilità di affrontare questioni organizzative che riguardano anche il personale ATA, interviene su materie specificamente contrattuali.



C) Percorsi di formazione iniziale, abilitazione all'insegnamento e modalità di reclutamento

Il modello Laurea triennale più specialistica, e la procedura concorsuale regionale come modalità di reclutamento ci sembra la più efficace.

A nostro parere il ruolo della Scuola e degli insegnanti deve essere previsto nelle fasi di specializzazione, in quella concorsuale, in quella di formazione iniziale con contratto di inserimento finalizzato alla conferma con contratto a T. I.

Proponiamo il concorso su base regionale.

Tale procedura deve vedere un fase transitoria che faccia salve le graduatorie permanenti ai fini della copertura dei posti disponibili.



D) Autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e libertà di scelta educativa delle famiglie

Rinviare a norme specifiche di attuazione del Titolo V, alla definizione delle competenze delle Regioni, al federalismo fiscale.

Siamo contrari ad una eventuale distribuzione delle risorse oggi utilizzate per le scuole statali, verso scuole paritarie.